

DAL FALLIMENTO REATO AL REATO FALLIMENTARE

Passando dal regime comunale a quello signorile si avverte l'esigenza di distinguere le situazioni in cui il fallito è:

MERITEVOLE delle sanzioni penali

NON MERITEVOLE delle sanzioni penali

Il fallito quindi non è più condannato a priori ma ha la possibilità di dimostrare la propria innocenza per vincere la presunzione di colpevolezza. Si verifica pertanto uno sviluppo normativo che scinde definitivamente tra:

Il procedimento fallimentare che verrà svolto da un giudice civile competente.

Il procedimento penale contro i reati fallimentari che verrà svolto dal giudice penale ad hoc.

In seguito a questa suddivisione normativa si iniziò a collocare il fallito in diverse categorie:

Fallito sottoposto al solo procedimento civile:

Fallito sottoposto anche al procedimento penale:

FALLITO "QUI FORTUNAE VITIO DECOXERIT" (fallito per sfortuna) che era sottoposto al solo procedimento civile.

A) FALLITO "QUI PARTIM FORTUNAE PARTIM SUO VITIO DECOXERTI" (fallito in parte per sfortuna in parte per colpa) o bancarottiere semplice (oggi art. 217 L.F.)

B) FALLITO "QUI SUO VITIO DECOXERIT" (fallito per colpa) o bancarottiere fraudolento (oggi art. 216 L.F.)